


COMUNE DI CIVITA CASTELLANA
Provincia di Viterbo



REGOLAMENTO GESTIONALE

CASA FAMIGLIA PER ADULTI
CON DISABILITA'

INDICE

ART. 1 – OGGETTO

ART. 2 – FINALITA'

ART. 3 – DESTINATARI

ART. 4 – RICETTIVITA'

ART. 5 – CARATTERISTICHE STRUTTURALI

ART. 6 - PROCEDURE PER L'ACCESSO ALLA STRUTTURA

ART. 7 – VALUTAZIONE DELLA RICHIESTA E AMMISSIONE

ART. 8 – DETERMINAZIONE DELLA RETTA A CARICO DELL'UTENTE

ART. 9 – ASSENZE

ART. 10 - DIMISSIONE E RINUNCIA AL SERVIZIO

ART. 11 - TITOLARITA' E GESTIONE DELLA STRUTTURA

ART. 12 - VIGILANZA E CONTROLLO

ART. 13 – COSTI DI FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA

ART. 14 – VOLONTARIATO

ART. 15 – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

ART. 1 – OGGETTO

Il presente Regolamento individua le finalità e l'organizzazione della Casa Famiglia per persone con disabilità del Comune di Civita Castellana sita in Località San Giovanni e disciplina i criteri di accesso e le modalità di fruizione da parte degli ospiti e dei loro familiari.

ART. 2 – FINALITA'

La Casa Famiglia inserendosi nella rete dei Servizi territoriali e nel relativo processo di sistema, rappresenta un servizio alla comunità territoriale di tipo residenziale, destinato a persone maggiorenni, con disabilità, anche privi temporaneamente del necessario supporto familiare, per i quali è previsto un progetto individualizzato di autonomia: il P.A.I. (piano assistenziale individualizzato) socio riabilitativo.

Il PAI è concordato dagli operatori dei servizi AUSL/EELL e del Privato Sociale, la persona e la sua famiglia; prevederà, da parte dell'AUSL VT, data la richiesta della complessità del piano terapeutico concordato, una tariffa assistenziale ad alta intensità (TA), quale importo medio giornaliero, come da Delibera n. 109 del 3/2/2011 e n. 719 del 5/7/2011, necessarie ad integrare il progetto personalizzato con prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria.

Il servizio sociale integrato provvederà ad individuare il referente (case-manager) di ciascun progetto.

Mediante l'utilizzo di queste modalità operative basate sull'integrazione tra le azioni di prendersi cura (care) e le azioni di cura (cure), la Casa Famiglia persegue le seguenti finalità:

- offrire un ambiente protetto, nel rispetto delle esigenze di ogni utente, garantendo agli ospiti un'esperienza di vita simile a quella in ambiente familiare;
- mantenere e recuperare i livelli di autonomia delle persone adulte con disabilità, sulla base del piano individualizzato di assistenza (PAI);
- Sostenere le famiglie di origine con difficoltà nell'accudimento prendersi cura del familiare con disabilità

ART. 3 – DESTINATARI

Persone adulte di ambo i sessi per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia permanentemente o temporaneamente impossibile, in possesso di riconoscimento di handicap (Legge. 104/1992) per le quali si ritiene possibile l'attuazione di progetti personalizzati (PAI) con obiettivi orientati al raggiungimento di una maggiore autonomia. Gli ospiti saranno orientati anche ad intraprendere uno specifico percorso formativo o lavorativo, secondo quanto previsto dal proprio percorso assistenziale personalizzato; gli ospiti dovranno aderire alle regole della vita comunitaria e non manifestare comportamenti non aderenti alle basilari regole di convivenza.

ART. 4 – RICETTIVITA'

La Casa Famiglia può accogliere fino a 8 persone: 2 posti saranno riservati all'assistenza temporanea, secondo gli standards indicati nelle norme vigenti in materia socio – assistenziale.

ART. 5 – CARATTERISTICHE STRUTTURALI

La struttura è ubicata nei locali al primo piano dell'immobile comunale, sito in località San Giovanni.

La Casa Famiglia, sul piano strutturale e funzionale, rispetta i requisiti previsti dalla L. R. n. 41/2003 e successivi provvedimenti attuativi.

Priva di barriere architettoniche, prevede la distinzione tra gli spazi destinati alla quotidianità e alla socializzazione e gli spazi destinati alle attività individuali, in coerenza con le esigenze degli ospiti presenti.

L'organizzazione degli spazi garantisce l'autonomia, la fruibilità e la privacy.

Nella struttura, sono presenti:

- 3 camere con 2 posti letto, soggiorno, angolo cottura e bagno ciascuna;
- 2 camere con 1 posto letto, soggiorno, angolo cottura e bagno ciascuna;
- 1 camera da letto con bagno per gli operatori;
- 1 zona destinata a servizi comuni (pranzo comune, salotto, tv comune);
- 1 spazio destinato ad infermeria;
- Ufficio amministrativo
- spazio esterno, in parte verde.

ART. 6 – PROCEDURE PER L'ACCESSO ALLA STRUTTURA

- a) Le richieste di ammissione alla Casa Famiglia possono essere effettuate dall'interessato e/o dai suoi familiari o dal suo rappresentante legale (tutore, curatore, amministratore di sostegno) tramite il Servizio Sociale del Comune di residenza del richiedente.

Sono ammesse alla casa famiglia persone disabili per le quali si ritiene possibile l'adozione di appositi progetti personali improntati al raggiungimento di una maggiore autonomia e le cui eventuali gravi disabilità consentano comunque di intraprendere uno specifico percorso formativo o lavorativo, secondo quanto previsto dal proprio percorso assistenziale personalizzato.

Le istanze devono essere compilate attraverso apposito modulo, da richiedere al Servizio Sociale del Comune di Civita Castellana e compilato dal Servizio Sociale del Comune di residenza della persona disabile.

Alla richiesta di ammissione, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D. Lgs n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni, deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia del documento di identità del richiedente;
- copia della certificazione attestante la situazione di handicap grave (art. 3 comma 3, Legge n.104/1992) del richiedente;
- certificazione medica attestante che il disabile è assistibile a domicilio;
- certificazione medica attestante l'assenza di malattie infettive e trasmissibili che rechino disturbo alla vita comunitaria;
- Modulo Certificazione ISEE attestante la condizione economica del nucleo familiare convivente di appartenenza del richiedente;
- documentazione attestante il reddito netto annuo effettivamente percepito dal disabile, comprensivo di ogni emolumento a qualsiasi titolo percepito.

La richiesta di ammissione contiene la dichiarazione di impegno, conseguente all'inserimento presso la Casa Famiglia, al versamento mensile della quota di compartecipazione alla retta a carico dell'ospite, determinata secondo le modalità previste dal successivo art. 8.

La richiesta di ammissione, completa della documentazione, dovrà essere consegnata al Servizio Sociale del Comune di residenza.

L'assistente sociale di riferimento predisporrà una specifica relazione, da cui sia possibile rilevare le motivazioni della richiesta d'inserimento in Casa Famiglia; inoltrerà la relazione e la richiesta d'ammissione, completa della documentazione, all'equipe multidisciplinare integrata della ASL per la predisposizione del PAI.

L'ammissione prevede un primo periodo di graduale di integrazione, definita tramite il progetto individualizzato.

L'ammissione nella Casa Famiglia comporta l'accettazione esplicita del regolamento della Casa.

L'accesso alla Casa Famiglia è consentito prioritariamente:

- 1 a cittadini nati e residenti nel Comune di Civita Castellana;
- 2 a cittadini residenti nel comune di Civita Castellana da almeno 10 anni;
- 3 a cittadini nati a Civita Castellana e residenti nel Comune anche da meno di 10 anni;
- 4 a cittadini residenti nel comune di Civita Castellana anche da meno di 10 anni;
- 5 a cittadini residenti nei comuni del Distretto VT5, ad insindacabile facoltà del Comune di Civita Castellana;
- 6 a cittadini provenienti da altri distretti del Lazio, ad insindacabile facoltà del Comune di Civita Castellana.

In presenza di più richieste verrà data la preferenza in relazione a criteri, ritenuti prioritari in base al seguente ordine:

1. Assenza totale dei genitori;
2. Assenza di 1 genitore;
3. Anzianità dei genitori;
4. Impossibilità da parte dei genitori di offrire assistenza adeguata;
5. Malattia grave dei genitori;
6. Condizioni sociali, ambientali, e relazionali familiari gravi.

Per gli utenti non residenti nel Comune di Civita Castellana il Comune di Residenza dovrà predisporre preliminarmente all'ammissione specifico atto di impegno finalizzato a corrispondere la compartecipazione alla retta giornaliera, quantificata annualmente dall'Amministrazione Comunale di Civita Castellana.

b) All'atto dell'ammissione alla struttura, il richiedente dovrà presentare la seguente documentazione:

- certificazione del medico curante relativa allo stato di salute, alle patologie pregresse ed in atto,

alle eventuali terapie farmacologiche seguite, alle eventuali intolleranze alimentari o ai farmaci e

ad eventuali diete seguite dal richiedente;

- Codice fiscale.

- c) La permanenza dell'ospite presso la struttura, è comunque subordinata alla valutazione da parte dei tecnici della compatibilità con le persone che già convivono (laddove sia già esistente la casa famiglia) o con il progetto e le persone che vi debbano essere inserite, nonché in base al Progetto Personalizzato di Assistenza, definito al successivo art. 7 e alle valutazioni periodiche del suo andamento. Le dimissioni o la rinuncia al servizio sono disciplinate dal successivo art. 10. Ai fini della verifica della permanenza dei requisiti di accesso alla struttura, con cadenza annuale, l'ospite della Casa Famiglia, dovrà presentare un aggiornamento della documentazione relativa ai redditi personali e familiari, di cui al precedente punto a).

ART. 7 – VALUTAZIONE DELLA RICHIESTA E AMMISSIONE

L'ammissione dell'ospite alla struttura è disposta, da una Unità Valutativa Integrata composta da:

- dal Responsabile dell'Area o suo delegato,
- dall'Assistente Sociale del Comune di Civita Castellana di riferimento dell'utente che ha promosso l'inserimento;
- dall'assistente sociale Coordinatore Socio-Sanitario del Distretto 5 AUSL Viterbo personale sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale VT5
- dal Responsabile della Casa Famiglia.

Compiti dell'Unità Valutativa Integrata sono:

- valutare la proposta di ammissione e dimissione dalla Casa Famiglia;
- avviare la redazione dettagliata, da parte dei professionisti integrati, del redigere il Progetto Piano Assistenziale Individualizzato Personalizzato di Assistenza da attuare presso la struttura;
- valutare periodicamente, con i professionisti interessati, l'andamento del Progetto, per verificare il raggiungimento degli obiettivi fissati o per l'esame di particolari situazioni o problematiche che coinvolgano l'ospite della struttura.

Nel caso in cui le domande di inserimento siano superiori ai posti disponibili, la struttura predispose una Lista di attesa. La stessa sarà aggiornata ogni qualvolta vi saranno nuove richieste.

Per l'ammissione alla struttura, si tiene conto della gravità della condizione sociale, psicologica e sanitaria della persona disabile e del suo nucleo familiare e si valuta la congruenza tra le esigenze dell'ospite e le possibilità/disponibilità offerte dal servizio, nonché le priorità stabilite dal precedente art. 6.

Art. 8 DETERMINAZIONE DELLA RETTA A CARICO DELL'UTENTE

La retta giornaliera prevede una quota a carico dell'ospite e/o dei suoi familiari e una eventuale quota integrativa a carico del Comune di residenza nel caso in cui l'ospite non risulti in grado di provvedere alla copertura integrale.

Per gli ospiti che sono inseriti con progetto integrato EELL/AUSL, la quota sociale, verrà integrata, da parte dell'Azienda Sanitaria, con una quota per la componente riabilitativa del PAI ad alta intensità finalizzata al raggiungimento di specifici obiettivi di abilitazione-riabilitazione socio-sanitaria dell'ospite.

Per il calcolo della quota di partecipazione del richiedente alla copertura della retta giornaliera della struttura, il Servizio Sociale del Comune di residenza, dovrà seguire la seguente procedura:

- accertare il reddito netto annuo, effettivamente percepito dal nucleo familiare del disabile e comprensivo di ogni emolumento a qualsiasi titolo percepito;
- detrarre dal reddito complessivo così determinato una quota pari all'importo annuale della pensione sociale;
- ripartire su 365 giorni il reddito ottenuto a seguito della predetta detrazione.

ART. 9 - ASSENZE

A seguito di comunicazione al Responsabile, l'ospite potrà assentarsi dalla Casa Famiglia per soggiorni presso familiari, conoscenti, strutture di vacanza, ecc. mantenendo il posto occupato, a fronte del versamento della retta mensile.

Per ricoveri ospedalieri o in strutture sanitarie non superiori a 30 giorni, la Casa Famiglia assicura il mantenimento del posto occupato dall'ospite, a fronte del versamento della retta mensile. In caso di ricovero presso strutture nell'ambito territoriale distrettuale, a supporto dei familiari o in loro vece, la Casa Famiglia fornisce all'utente le forme di assistenza tutelare o di sostegno di cui necessita.

Per ricoveri ospedalieri o in strutture sanitarie superiori a 30 giorni, si valuterà, caso per caso, se avviare la procedura di dimissione dell'utente dalla struttura.

Nel caso in cui l'ospite dalla Casa Famiglia si assenti per un periodo superiore a 7 giorni, senza che sussistano motivazioni fondate o comunicazioni relative ai motivi dell'assenza, nei confronti dello stesso verrà avviata la procedura di dimissione dalla struttura.

ART. 10 - DIMISSIONE E RINUNCIA AL SERVIZIO

La dimissione di un ospite dalla struttura è determinata:

- dalla richiesta dello stesso o dei familiari;
- dalla perdita totale dell'autosufficienza o qualora si evidenzino condizioni psico-fisiche o patologie tali da renderne impossibile il permanere in Casa Famiglia;
- da comportamenti che siano lesivi o di disturbo per gli altri ospiti e rendano impossibile la convivenza;
- dall'assenza temporanea, prolungata per oltre 7 giorni e non dovuta a motivi sanitari o a situazioni documentate e motivate.

In caso di dimissioni volontarie, l'ospite o i suoi familiari sono tenuti a dare un preavviso scritto di 15 giorni.

La retta mensile versata ad inizio mese non verrà rimborsata per eventuali giorni in cui l'utente non usufruirà dei servizi erogati dalla struttura.

ART. 11 - TITOLARITA' E GESTIONE DELLA STRUTTURA

La titolarità e la gestione della struttura sono in capo al Comune di Civita Castellana. La gestione potrà essere affidata ad un soggetto terzo gestore, mediante procedura ad evidenza pubblica, o altre forme similari, come da normativa vigente.

ART. 12 VIGILANZA E CONTROLLO

Compete al Comune di Civita Castellana, sul cui territorio insiste la struttura, la vigilanza diretta ed il controllo, mediante presentazione, da parte dell'organizzazione, di:

- report trimestrale;
- regolare fatturazione corredata da relazione tecnica attestante la corretta gestione della struttura, con prospetto riepilogativo di tutte le spese effettuate;
- registro delle presenze degli ospiti.

ART. 13 – COSTI DI FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA

I costi di funzionamento della Casa Famiglia vengono sostenuti attraverso:

- le indennità di accompagnamento degli utenti nonché l'eventuale quota a carico dell'utente definita in base alla situazione economica (ISEE) ed approvate dalla Giunta Comunale, trattandosi di servizi a domanda individuale di cui al D.M. 31 Dicembre 1983;
- una eventuale quota integrativa a carico del Distretto Sociale, determinata nell'ambito delle risorse assegnate del Fondo per la non autosufficienza;
- quote versate dai Comuni di residenza degli eventuali ospiti appartenenti ad altro Comune.

L'ospite è tenuto a versare mensilmente l'assegno di accompagnamento e la quota determinata a suo carico, ai sensi del precedente art. 8, direttamente all'Ente titolare e gestore della struttura, con le modalità che saranno stabilite annualmente dalla Giunta Comunale.

Per gli utenti provenienti da altro Comune dovrà essere predisposto preliminarmente all'ammissione specifico atto di impegno finalizzato a corrispondere la retta giornaliera.

Le spese mediche non a carico del Servizio Sanitario Nazionale dovranno essere sostenute dagli ospiti, così come le spese personali di particolare genere (*capi di vestiario, prodotti per l'igiene personale, cosmetici, spese di trasporto per motivi personali, gite, etc.*)

ART. 14 – VOLONTARIATO

La presenza di volontari contribuisce al raggiungimento degli obiettivi previsti dai PAI nei piani personalizzati d'assistenza ed opera secondo modalità concordate con il Responsabile dell'Area del Comune, in misura complementare e comunque non sostitutiva rispetto all'organico previsto.

ART. 15 – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa riferimento alle vigenti normative nazionali e regionali.

Per quanto attiene, in particolare, ai rapporti fra la struttura e gli utenti e alla qualità delle prestazioni, degli interventi e delle attività offerte agli ospiti, è possibile fare riferimento alla Carta dei Servizi della Casa Famiglia, che sarà sottoposta all'approvazione della Giunta Comunale.

Le disposizioni di cui al presente Regolamento possono subire modifiche ed integrazioni, in ragione di eventuali nuovi provvedimenti adottati.